

Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Regolamento dello Stabulario Grossi Animali
Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 27/03/2017 Delibera n.58

Articolo 1

Ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attività di Sperimentazione animale (D.R. 24 ottobre 2014, n. 34298 – Emanazione, D.R. 9 dicembre 2014, n. 40840 - Modifiche), lo Stabulario Grossi Animali del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa si configura come Stabilimento Utilizzatore (Autorizzazione Ministeriale del Ministero della Salute (n.ro 07/2016-UT del 27/07/16). dell'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Veterinarie, via Livornese snc, San Piero a Grado (PI), di seguito identificato come "Stabulario Grossi Animali".

Lo stabulario ha ottenuto.

Articolo 2

Nello "Stabulario Grossi Animali", nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lg. 26/14 è possibile effettuare la Sperimentazione su Cavalli, Bovini, Ovini, Caprini e Suini, compatibilmente con la disponibilità dei locali di stabulazione.

Articolo 3

Gli animali utilizzabili ai fini sperimentali possono essere di proprietà del Dipartimento di Scienze Veterinarie o provenire da proprietari esterni.

Articolo 4

Al Responsabile del Benessere Animale e dell'assistenza degli animali, designato dal Ministero della Salute, compete:

- Sorvegliare, con la collaborazione del Medico Veterinario addetto, lo stato di benessere degli animali stabulati sia in fase pre che post-sperimentale, assumendo le conseguenti misure.
- Verificare l'aggiornamento dei registri predisposti per documentare il movimento (carico e scarico) degli animali stabulati e degli esperimenti eseguiti.
- Verificare le condizioni igieniche di stabulazione degli animali e controllare la buona esecuzione del lavoro del personale addetto all'assistenza degli animali.
- Autorizzare l'ingresso di nuovi animali nello stabulario.
- Verificare la certificazione che accompagna gli animali per essere ospitati nello stabulario.
- Autorizzare ricercatori di altri Dipartimenti od Enti di ricerca ad utilizzare le aree di stabulazione.

Articolo 5

Il Responsabile del progetto di ricerca ha l'obbligo di:

- Redigere il protocollo sperimentale, corredato dalla documentazione necessaria, avvalendosi della consulenza del Medico Veterinario incaricato della consulenza sul benessere animale.
- Inviare il protocollo di ricerca al Comitato di Ateneo per la Sperimentazione Animale al fine di ottenere l'autorizzazione alla sperimentazione, senza la quale non può essere iniziata alcuna attività sperimentale.
- Richiedere preventivamente, con congruo anticipo, l'autorizzazione al Responsabile dello Stabulario per l'introduzione di nuovi animali nello stabulario, sentito il parere del Medico Veterinario responsabile del benessere animale.

- Provvedere all'acquisizione del mangime, del materiale per la lettiera e delle soluzioni detergenti e di quant'altro necessario per la pulizia dei locali di stabulazione, nella giusta proporzione rispetto al numero degli animali posseduti.
- Compilare il registro della sperimentazione ed il registro di carico e scarico.
- Provvedere allo smaltimento delle deiezioni e delle carcasse animali, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia e sostenendone i costi.

Articolo 6

L'accesso allo stabulario è limitato solo al personale autorizzato (stabularisti, ricercatori indicati nei progetti sperimentali, medico veterinario). Per motivate esigenze di servizio, il Responsabile dello Stabulario può autorizzare l'accesso allo stabulario anche ad altro personale.

Articolo 7

Ricercatori di altri Dipartimenti dell'Università di Pisa o appartenenti ad altre istituzioni scientifiche possono utilizzare le strutture di stabulazione, nel rispetto della normativa vigente e delle regole del presente regolamento, previa autorizzazione del Responsabile dello Stabulario, sentito il parere del Medico Veterinario responsabile del benessere animale.